

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.
ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

Per

BOCCI MARTA nata a Jesi il 14/01/1978, residente in Rosora (AN) Via Roma n. 155 con CF: BCCMRT78A54E388U, rappresentata e difesa giusta delega estesa su foglio separato congiunto materialmente in calce al presente atto dall'Avv. Maurizio Riommi (c.f. RMM MRZ 60T08 D653F) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Verduchi (c.f. VRDDNL83T04H501D), presso il cui studio in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 20 è elettivamente domiciliata (gli Avv. ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi dichiarano, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai numeri di fax 0742-345378 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata maurizio.riommi@avvocati Perugiapec.it e danieleverduchi@ordineavvocatiroma.org)

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

AGOSTINI ANDREA, nato a Perugia il 25/11/1979 ed ivi residente in Via Beata Chiara Luce Badano n. 13 con cf: GSTNDR79S25G478W

- controinteressato -

per l'annullamento previa concessione di misura cautelare monocratica

- della graduatoria definitiva pubblicata in data 1 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1205 (doc. 1) conseguente al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali» di cui al D.D.G. prot. n. 1259 del 23 novembre 2017,
- della rettifica della graduatoria di cui sopra pubblicata in data 7 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1229 (doc. 2)

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

nella parte in cui hanno attribuito alla parte ricorrente un punteggio pari a 165,50 collocando la medesima in graduatoria, prima in posizione n. 1973 e poi a seguito della successiva rettifica in posizione n. 1974

previa declaratoria in via cautelare

del diritto della parte ricorrente a vedersi attribuito un punteggio di punti 167,25 e conseguentemente, alla collocazione della medesima nella corrispondente posizione in graduatoria.

F A T T O

1. La ricorrente ha partecipato al corso-concorso per il reclutamento di n. 2900 Dirigenti Scolastici indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. prot. n.1259 del 23 novembre 2017 (doc. 3) pubblicato in G.U. in data 24.11.2017, previa domanda formalmente inviata secondo le modalità del medesimo bando, in data 21.12.2017- Prot. N. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0010843.21-12-2017 (doc.4).
2. Dopo essere stata ammessa, ha dapprima sostenuto una prova selettiva, una prova scritta ed infine una prova orale.
3. All'esito delle prove sostenute, alla parte ricorrente è stato attribuito un punteggio definitivo di punti 165,50 avendo conseguito rispettivamente il punteggio di 70/100 alla prova scritta, 90/100 alla prova orale ed un punteggio di 5,50 punti per la valutazione dei titoli culturali professionali e di servizio.
4. A seguito del punteggio conseguito di 165,50 punti, l'odierna ricorrente è stata inserita nella graduatoria finale di merito pubblicata in data 1 agosto 2019 in posizione n. 1973 (cfr. doc. 1) e poi, a seguito della successiva rettifica della graduatoria stessa, pubblicata in data 7 agosto 2019 (cfr. doc.2), veniva collocata definitivamente nella posizione n.1974 sempre con il medesimo punteggio di 165,50.
5. Successivamente, la parte ricorrente verificava che nel punteggio attribuitole dall'Amministrazione non era stato calcolato un anno di servizio quale Coordinatore di Plesso, che la medesima ha svolto durante l'anno scolastico 2008/2009 presso l'Istituto Comprensivo Statale "Don Mauro Costantini" di Serra San Quirico (AN) come da effettiva nomina del Dirigente Scolastico prot. n. 4076/A19 del 9.10.2008 (doc.5) servizio regolarmente dichiarato nella domanda di presentazione dei Titoli inoltrata al MIUR tramite il portale Istanze On Line in

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

data 24.04.2019 avente protocollo AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0387917.24-04-2019
(cfr. doc.6).

Nonostante tutte le ulteriori richieste il MIUR non ha ancora provveduto a modificare la graduatoria in oggetto provvedendo ad attribuire il corretto punteggio a favore della Sig.ra Bocci Marta che avrebbe portato la medesima ad una migliore posizione in graduatoria e, quindi, ad una maggiore possibilità di nomina anche per effetto dello scorrimento della graduatoria stessa, tenuto conto che il bando ha previsto un numero di assunzioni di 2900 nuovi Dirigenti Scolastici.

Allo stato, pertanto, la ricorrente si vede costretta a ricorrere all'intestato Tribunale per ottenere anche in via d'urgenza previa emissione di decreto monocratico o ordinanza collegiale la tutela del proprio diritto alla corretta collocazione in graduatoria previa attribuzione del punteggio spettante (167,25) nella graduatoria pubblica sopra impugnata per i seguenti

m o t i v i

I N D I R I T T O

- 1. IL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 CON CUI E' STATO BANDITO IL CORSO-CONCORSO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E LA RELATIVA TABELLA ALLEGATA DEI TITOLI VALUTABILI.**

Come già evidenziato nella parte in fatto con Decreto del Direttore Generale n.1259 del 23/11/2017 pubblicato in G.U. in data 24/11/2017, il MIUR ha bandito un corso-concorso per il reclutamento di 2900 posti per il ruolo di Dirigente Scolastico (doc.3).

Tale concorso è stato svolto su base nazionale ed è finalizzato alla copertura su tutto il territorio nazionale con il reclutamento di n. 2900 Dirigenti Scolastici da inserire nelle scuole a causa della continua carenza di tale fondamentale figura dirigenziale.

L'art. 10 del medesimo bando di concorso rubricato "*dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli*" disciplina per i candidati la modalità di valutazione dei titoli, stabilendo che "*1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale e all'errata corrige pubblicata nella*

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.

2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione. 3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1, sarà possibile allegare i titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonché i titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro i termini che saranno resi noti con successivo avviso. 5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalità di cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4. 6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.”.

Il bando sopra indicato ha previsto quindi all'art. 10 che, per la valutazione dei titoli dei candidati che abbiano correttamente superato la prova scritta, previa apposita dichiarazione degli stessi, venga utilizzata una tabella, la Tabella A che è allegata al Decreto Ministeriale e all'errata corregge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247 (doc.7).

Tabella A:

tabella di valutazione dei titoli del corso - concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

| A | | Titoli culturali | |
|---|-------|---|------------|
| | A.1) | Per ciascun altro titolo di laurea, magistrale specialistica e del vecchio ordinamento, in aggiunta a quello scelto con l'istanza di partecipazione quale titolo di ammissione | punti 2,00 |
| | A.2) | Per ciascun dottorato di ricerca | punti 3,00 |
| | A.3) | Per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005 | punti 1,50 |
| | A.4) | Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere, sono attribuiti complessivamente <i>Si valuta un solo contratto</i> | punti 1,50 |
| | A.5) | Per ogni borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da Università, Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca, ovvero per Istituzioni estere equiparabili, ed usufruita per almeno un biennio, purché diverse rispetto a quelle di cui ai punti A.2 e A.3 | punti 0,50 |
| | A.6) | Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere <i>Sino a un massimo di 2 master</i> | punti 3,00 |
| | A.7) | Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati da Università italiane o estere, purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5. <i>Sino a un massimo di 1 master</i> | punti 1,50 |
| | A.8) | Per ogni altro master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati rilasciati da Università italiane o estere <i>Sino a un massimo di 1 master</i> | punti 0,50 |
| | A.9) | Per la partecipazione all'assistentato Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad esso assimilabili stabiliti nell'ambito del programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico di assistente di lingua italiana all'estero conseguito a seguito di bandi del MIUR, ovvero per l'incarico di lettore di lingua italiana all'estero, per ogni titolo <i>Sino a un massimo di 2 titoli</i> | punti 0,50 |
| | A.10) | Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti <i>Si valuta un solo titolo</i> | punti 1,00 |

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

| | | | |
|----------|-------|---|--|
| | A.11) | Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010; per titolo conseguito all'estero, abilitante all'insegnamento in CLIL; per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti Congiuntamente alla certificazione in C1 nella corrispettiva lingua Si valuta un solo titolo | punti 1,50 punti 2,00 |
| | A.12) | Per ciascun articolo dai contenuti inerenti le materie della prova scritta, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR. <i>Sono valutate al massimo 10 pubblicazioni</i> | punti 0,20 |
| | A.13) | Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti le materie della prova scritta purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato. <i>Sono valutati al massimo tre libri</i> | punti 1,00 |
| | | Avvertenze inerenti i titoli culturali Per i titoli di cui ai punti A.1), A.3), A.4, A.5), A.6) e A.7 e A.11) si valuta un solo titolo per ogni anno accademico. | |
| B | | Titoli di servizio e professionali | |
| | B.1) | Per ogni anno scolastico di servizio prestato qualità di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 <i>Per un massimo di tre anni</i> | punti 2,50 |
| | B.2) | Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 <i>Per un massimo di sei anni</i> | punti 1,75 |
| | B.3) | Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 315/1998 ovvero in qualità di tutor coordinatore o organizzatore ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 <i>Per un massimo di tre anni</i> | punti 1,00 |
| | B.4) | Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 | punti 0,50 |

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

| | | |
|------|---|-----------------------|
| B.5) | Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei precorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 <i>Per un massimo di tre anni</i> | punti 1,00 |
| B.6) | Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015 <i>Per un massimo di sei anni.</i> | punti 0,75 |
| B.7) | Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico. <i>Per un massimo di tre anni</i> | punti 0,75 |
| B.8) | Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico <i>Per un massimo di tre anni</i> | punti 1,00 |
| B.9) | Per ogni contratto di docenza remunerata presso Università riconosciute dal Ministero Per un massimo di quattro contratti | punti 0,75 |
| | Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati. | |

2. LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NELLA DOMANDA DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI

La parte ricorrente ha regolarmente provveduto, nel rispetto del termine indicato nel bando di concorso previsto dall'art. 10, ad inviare, secondo le modalità prescritte, la domanda di valutazione dei titoli in data 24.4.2018 dopo aver correttamente superato la prova scritta (doc.6).

In tale domanda di presentazione dei titoli ha dichiarato di avere conseguito quali titoli valutabili secondo la Tabella A:

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

- *“Servizio prestato come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 (B.2)”* (cfr. pag. 2 doc. 6); tale servizio è stato svolto con prot. N. 4076/A19 del 9/10/2008 presso l’istituto Comprensivo Statale “Don Mauro Costantini” di Serra San Quirico (AN) durante l’anno scolastico 2008/2009 dal 11.09.2008 al 31.08.2009 come da effettiva nomina del Dirigente Scolastico (cfr. doc.5)

- *“Servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (EX 31/A E 32/A), o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei percorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 (B.5)”* (cfr. pag. 3 doc. 6); tale servizio è stato svolto mediante incarico prot. n. 7741/Fp/C30 del 29.10.2015 durante l’anno scolastico 2015/2016 dal 29.10.2015 al 4.6.2016 presso l’Istituto comprensivo statale "Matteo Ricci" di Polverigi (AN).

- *“Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29.11.2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015. (B.6)”* (cfr. pag. 4,5,6 doc.6); questi incarichi sono stati svolti per sei anni scolastici e conferiti rispettivamente con prot. n. 3744/A19/FP del 11.10.2007 per l’anno scolastico 2007/2008 dal 11.9.2007 al 31/08/2008, con prot. n. 3377/A19 del 18.09.2009 per l’anno scolastico 2009/2010 dal 11.09.2009 al 31.8.2010, con prot. n. 3974/A19 del 18.09.2010 per l’anno scolastico 2010/2011 dal 1.9.2010 al 31.08.2011 e con prot. n. 3646/A19 del 8.10.2012 per l’anno scolastico 2012/2013 dal 10.09.2012 al 31.08.2013, con prot. n. 3893/A19 del 22.10.2013 per l’anno scolastico 2013/2014 dal 9.9.2013 al 31.8.2014, tutti servizi svolti presso l’istituto Comprensivo Statale “Don Mauro Costantini” di Serra San Quirico (AN) ed infine con prot. n. 6365/FP del 15.09.2016 per l’anno scolastico 2016/2017 dal 15.09.2016 al 31.08.2017 presso l’Istituto Comprensivo statale “Matteo Ricci” di Polverigi (AN).

3. DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO AI FINI DEL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA IL SERVIZIO PRESTATO QUALE COORDINATORE DI PLESSO.

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

Con formale incarico conferito dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Don Mauro Costantini" di Serra San Quirico (AN) con prot. n. 4076/A19, l'odierna ricorrente, per l'anno scolastico 2008/2009 e precisamente dalla data dal 11/.09.2008 al 31.08.2009, è stata nominata quale Coordinatrice di Plesso.

Appare opportuno chiarire come la scuola statale a seguito del dimensionamento si è trasformata in IC (Istituti Comprensivi) o IIS (Istituti di Istruzione Superiore) ed è caratterizzata dal punto di vista logistico da strutture (plessi) distinte spesso ubicate in comuni diversi. Gli IC uniscono dal punto di vista dirigenziale e amministrativo scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado, mentre gli IIS uniscono dal punto di vista dirigenziale e amministrativo scuole Secondarie di II grado con indirizzi diversi.

Per la "gestione" e il "controllo" dei diversi plessi, il Dirigente Scolastico può nominare un docente fiduciario, il referente o coordinatore di plesso, al quale delegare delle mansioni fondamentali e indispensabili per il corretto "funzionamento" del plesso in assenza della dirigenza e degli uffici di segreteria che sono ubicati in quella che rappresenta la cosiddetta "sede centrale" dell'Istituto.

Il referente o coordinatore di plesso pertanto è quella figura che viene definita "fiduciario" e sta ad indicare un docente che viene investito di un incarico di fiducia deciso dal Dirigente Scolastico che ha il diritto di scegliere in piena autonomia i suoi collaboratori, tra i quali i referenti di plesso appunto, per attribuire loro mansioni organizzative, di vigilanza e di coordinamento che sono di sua diretta competenza.

La figura del Dirigente Scolastico è disciplinata dal D.Lgs.165 del 30 marzo 2001 con l'art. 25 che specificatamente individua le funzioni che lo stesso è chiamato ad eseguire. In particolare il comma 5 dell'art. 25 del medesimo decreto prevede espressamente che *"nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale"*.

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

Appare pertanto evidente che il coordinatore di plesso, per le funzioni che è chiamato a ricoprire, tra le quali appunto funzioni di organizzazione, vigilanza del plesso, di referente del dirigente scolastico, debba necessariamente essere considerato uno stretto collaboratore del Dirigente stesso.

Alla luce di quanto esposto, non si comprende come l'Amministrazione non abbia valutato il servizio dell'odierna ricorrente, che per l'anno scolastico 2008/2009 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore di Plesso e quindi di stretto collaboratore del Dirigente Scolastico, come servizio utile ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto al punto B2 della Tabella A di valutazione dei titoli.

Nessun dubbio pertanto sul diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per il servizio svolto quale coordinatore di plesso.

4. ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE:

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL MIUR N. 1259 DEL 23.11.2017 ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 10 E DELLA RELATIVA TABELLA A DI VALUTAZIONE;

-VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA' E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE;

DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD ESSERE INSERITA NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA CON UN PUNTEGGIO DI 167,25 PUNTI.

La parte ricorrente come visto ha conseguito un punteggio di 70/100 alla prova scritta e di 90/100 alla prova orale. A tale punteggio di 160 punti, l'Amministrazione ha aggiunto un ulteriore punteggio di 5,50 punti a seguito della valutazione dei titoli e dei servizi dichiarati dalla ricorrente nella domanda di valutazione dei titoli allegata (doc.6).

Orbene alla luce della Tabella A di valutazione sopra riportata (doc.7) risulta che il punteggio attribuito alla parte ricorrente per i titoli dichiarati avrebbe dovuto essere di punti 7,25 e non di 5,50 in quanto:

1. **1,75** punti quale punteggio per ogni anno di servizio prestato in qualità di collaboratore del capo di istituto, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera h del D.lgs n. 297/1994, come collaboratore

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

- del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.lgs 165/2001. Per un massimo di sei anni. Tale punteggio è previsto al punto B2 della Tabella di valutazione A. La ricorrente ha svolto tale servizio con incarico prot. n. 4076/A19 del 9.10.2008 presso l'istituto Comprensivo Statale "Don Mauro Costantini" di Serra San Quirico (AN) durante l'anno scolastico 2008/2009 dal 11.09.2008 al 31.08.2009 come da effettiva nomina del Dirigente Scolastico (cfr. doc.5)
2. **1** punto previsto alla voce B5 della Tabella A quale punteggio per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei precorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010. Per un massimo di tre anni. Tale servizio è stato svolto dalla ricorrente mediante incarico prot. n. 7741/Fp/C30 del 29.10.2015 durante l'anno scolastico 2015/2016 dal 29.10.2015 al 4.6.2016 presso l'Istituto Comprensivo Statale "Matteo Ricci" di Polverigi (AN).
3. **0,75** punti quale punteggio previsto al punto B6 della Tabella A per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29.11.2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015. Per un massimo di sei anni. Questi incarichi sono stati svolti per sei anni rispettivamente conferiti con prot. n. 3744/A19/FP del 11.10.2007 per l'anno scolastico 2007/2008 dal 11.9.2007 al 31.08.2008, con prot. n. 3377/A19 del 18.09.2009 per l'anno scolastico 2009/2010 dal 11.09.2009 al 31.08.2010, con prot. n. 3974/A19 del 18.09.2010 per l'anno scolastico 2010/2011 dal 1.9.2010 al 31.08.2011 e con prot. n. 3646/A19 del 8.10.2012 per l'anno scolastico 2012/2013 dal 10.09.2012 al 31.08.2013, con prot. n. 3893/A19 del 22.10.2013 per l'anno scolastico 2013/2014 dal 9.9.2013 al 31.8.2014, tutti servizi svolti presso l'istituto Comprensivo Statale "Don Mauro Costantini" di Serra San Quirico (AN) ed infine con prot. n. 6365/FP del

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

15.09.2016 per l'anno scolastico 2016/2017 dal 15.09.2016 al 31.08.2017 presso l'Istituto Comprensivo statale "Matteo Ricci" di Polverigi (AN).

Da quanto sopra riportato i titoli dichiarati dalla ricorrente in base alla Tabella A di valutazione le avrebbero garantito un punteggio di complessivi 7.25 punti di cui: 1,75 punti per quanto previsto al punto B2, 1 punto per quanto previsto al punto B5 e 4,50 punti per i sei anni di servizio previsti al punto B6 della medesima Tabella A.

Al contrario invece, nella graduatoria pubblicata in data 1 agosto 2019 ed in quella successiva di rettifica del 7 agosto 2019, è palese come l'Amministrazione, riconoscendo solo 5,50 punti per la valutazione dei titoli, abbia completamente omissso di valutare il servizio prestato dalla ricorrente quale Coordinatrice di Plesso (doc. 5) che, in base a quanto previsto al punto B2 della Tabella A le avrebbe garantito un ulteriore punteggio di 1,75 punti che sommato ai 5,50 punti riconosciuti, avrebbe raggiunto il complessivo punteggio di 7,25 per i titoli, che a loro volta, sommati al voto della prova scritta di 70/100 e a quello della prova orale di 90/100 le avrebbe garantito un punteggio finale di 167,25 punti e non di 165,50 come invece attribuito.

Se la commissione del concorso avesse correttamente valutato i titoli posseduti ed indicati dalla parte ricorrente (e cioè equivalenti ad un punteggio di 7.25 per i motivi sopra indicati), la stessa avrebbe raggiunto il **punteggio complessivo di 167,25 punti** e, pertanto, avrebbe dovuto essere collocata tra la posizione **n. 1813 e la n. 1834** della graduatoria finale in quanto in tale posizione sono stati collocati ben 21 candidati che hanno riportato il medesimo punteggio di 167,25.

Al contrario invece la ricorrente, come visto, con il punteggio erroneamente attribuito di 165,50 punti è stata collocata in posizione n.1973 nella graduatoria del 1 agosto 2019 e nella definitiva posizione n. 1974 nella graduatoria di rettifica pubblicata in data 7 agosto 2019.

Il diritto della parte ricorrente ed il conseguente danno subito risultano pertanto di solare evidenza che ogni altro commento appare francamente superfluo.

* * * * *

Ciò premesso e ritenuto la parte ricorrente, come rappresentata e difesa,

RICORRE

ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010, N. 104 DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO – RICHIESTA DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

Con la presente istanza cautelare monocratica si chiede all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio l'emissione di un decreto cautelare *inaudita altera parte* affinché alla parte ricorrente sia riconosciuto nelle graduatorie impugnate un punteggio di 167,25 o in ogni caso un punteggio superiore a 165,50 che risulterà di giustizia con immediato diritto della stessa ad essere collocata nella corretta posizione in graduatoria ricompresa tra il n. 1813 e il n. 1834 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, seppur in via provvisoria e con riserva sussistendo il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

I gravi vizi denunciati, qualora ritenuti fondati, potrebbero infatti comportare un pregiudizio ingiusto ed irreparabile. L'urgenza del riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto punteggio e la conseguente sottoscrizione di un contratto di lavoro da Dirigente Scolastico in tempi più celeri è di solare evidenza e risiede nella possibilità di essere destinataria di un incarico da Dirigente con precedenza sugli altri candidati sia di tempo che di preferenza nella scelta delle sedi disponibili al momento della chiamata.

La scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche *inaudita altera parte*, è obbligata dalla mancanza materiale del tempo necessario a far valere in sede ordinaria il diritto al riconoscimento del punteggio maturato nella graduatoria concorsuale e della conseguente imminente e concreta possibilità di chiamata a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Il ricorso all'azione ordinaria, infatti, determinerebbe un danno irreparabile con una chiara perdita di chance a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

E' evidente, quindi, che il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria del diritto della odierna parte ricorrente non può trovare alcuna riparazione per equivalente, cosicché ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva e, di fatto, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto della medesima.

L'esigenza di avere una tutela immediata deriva anche dalla natura del pregiudizio subito: quest'ultimo, infatti, non è suscettibile di risarcimento mediante equivalente monetario.

Nel caso di specie, infatti, è facilmente comprensibile come il pregiudizio subito dalla parte istante sia gravissimo ed irreparabile, dovuto al mancato riconoscimento del punteggio maturato che comporterebbe l'ingiustificato protrarsi di una chiamata per ricoprire il ruolo da Dirigente Scolastico.

Nessun dubbio, quindi, circa la sussistenza del "*periculum in mora*" che è insito nella situazione descritta, la quale reclama una pronuncia il più possibile celere, quale solo la procedura instaurata può garantire.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104.

Si chiede inoltre la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare che precede anche in sede di Camera di Consiglio, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare nella denegata ipotesi di rigetto della domanda cautelare che precede, chiedendosi che il TAR adito Voglia, in via provvisoria ed urgente, ordinare che alla parte ricorrente sia riconosciuto nelle graduatorie impugnate un punteggio di 167,25 o in ogni caso un punteggio superiore a 165,50 che risulterà di giustizia con immediato diritto della stessa ad essere collocata nella corretta posizione in graduatoria di merito.

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

Quanto al *fumus boni iuris* si richiamano gli argomenti sopra trattati.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile ci si riporta integralmente a quanto sopra evidenziato ribadendo la immediata necessità di riconoscimento del punteggio di 167,25.

Roma, lì 15 ottobre 2019

Avv. Maurizio Riommi

Avv. Daniele Verduchi

NEL MERITO

si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE:

dichiarare l'**illegittimità** ed **annullare** per violazione di legge con eccesso di potere, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost., per illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione *ex* legge 241/1990 e s.m.i., ed in accoglimento del presente ricorso nel merito per i motivi di cui in premessa annullare e/o riformare, previa adozione di idoneo provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. o collegiale ex art. 55 c.p.a. così come richiesto,

-la graduatoria definitiva del corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici di cui al DDG 1259 del 23/11/2017, pubblicata in data 1 agosto 2019 con DDG n. 1205

-della successiva graduatoria definitiva rettificata pubblicata in data 7 agosto 2019 con DDG n. 1229

nella parte in cui hanno attribuito alla parte ricorrente un punteggio pari a 165,50 punti e non di 167,25, nonché di tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e, o connessi con il provvedimento impugnato e, per l'effetto,

ordinare all'Amministrazione convenuta – e, dunque, **condannare** la medesima Amministrazione – a riconoscere alla parte ricorrente un punteggio di 167,25 punti o quello in ogni caso ritenuto di giustizia superiore a 165,50 e contestualmente a collocare la medesima in posizione in graduatoria ricompresa tra il n. 1813 e la n. 1834 o in quella maggiore ritenuta di giustizia.

Con riserva di produrre memorie e motivi aggiuntivi all'esito della costituzione della Amministrazione scolastica.

Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .

* * * * *

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

* * * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, che assistono, rappresentano e difendono la parte ricorrente giusta delega in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente a vedersi attribuita il punteggio di 167,25 punti o quello ritenuto di giustizia nella graduatoria impugnata;
qualora l'Ecc.mo TAR adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti vincitori iscritti nella Graduatoria impugnata, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù del riconoscimento del punteggio richiesto dalla ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "*... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le parti ricorrenti;

l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio, Sez. III bis, ord. n. 9458/2014)

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

FANNO ISTANZA

affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di integrazione del contraddittorio e di conseguenza

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

quella di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la **pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del MIUR**;

In via istruttoria si producono:

- 1) graduatoria definitiva pubblicata in data 1 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1205;
- 2) rettifica della graduatoria pubblicata in data 7 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1229;
- 3) DDG prot. n.1259 del 23 novembre 2017 pubblicato in G.U. in data 24.11.2017;
- 4) domanda di partecipazione al concorso del 21.12.2017- Prot. N. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0010843.21-12-2017;
- 5) incarico di coordinatore di plesso, anno scolastico 2008/2009 presso l'Istituto Comprensivo Statale "Don Mauro Costantini" di Serra San Quirico (AN) prot. n. 4076/A19 del 9.10.2008;
- 6) domanda di valutazione dei titoli del 24.04.2019 avente protocollo AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0387917.24-04-2019;
- 7) Tabella A allegata al Decreto Ministeriale e all'errata corregge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, lì 15 ottobre 2019

Avv. Maurizio Riommi

Avv. Daniele Verduchi

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia di quanto precede a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma V.le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

facendone consegna a mani di

Roma, lì

AGOSTINI ANDREA, residente a Perugia in Via Beata Chiara Luce Badano n. 13- 06125

facendone consegna mediante servizio postale nei modi di legge

Roma, lì